

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO

DI FOGNATURA

- *Approvato con deliberazione C.C. nr. 23 dd. 31.03.1987, prot. G.P. Trento nr.4377/2-R dd. 17.06.1987.*
- *Modificato con deliberazione C.C. nr. 30 dd. 26.03.1992.*
- *Modificato con deliberazione C.C. nr. 38 dd. 19.09.2005, esecutiva. Modifiche in vigore dal 02.10.2005.*

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Definizione di fognatura	4
Art. 3 - Predisposizione delle opere per allacciamenti	4
Art. 4 - Manutenzione e pulizia delle condotte comunali	4
Art. 5 - Manutenzione e pulizia delle tubazioni private	4
PARTE SECONDA - ALLACCIAMENTO E GESTIONE	5
Art. 6 - Smaltimento delle acque di scarico	5
Art. 7 - Immissioni nella fognatura pubblica	5
Art. 8 - Scarichi vietati	5
Art. 9 - Scarichi da insediamenti produttivi	6
Art. 10 - Scarichi a livello inferiore della strada	6
Art. 11 - Avviso di entrata in esercizio della fognatura	6
Art. 12 - Esecuzione d'ufficio	6
Art. 13 - Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento	6
Art. 14 - Rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento	7
Art. 15 - Modalità degli allacciamenti	8
Art. 16 - Canone di utenza	8
Art. 17 - Scarichi dei nuovi insediamenti civili	8
Art. 18 - Acque meteoriche	9
Art. 19 - Visita di accertamento	9
Art. 20 - Ispezione degli impianti	9
Art. 21 - Sospensione del servizio	9
PARTE TERZA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	9
Art. 22 - Allacciamenti preesistenti	9
Art. 24 - Sanzioni amministrative	10
Art. 25 - Richiamo ad altre norme	10
Art. 26 - Entrata in vigore	10

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di fognatura diretto alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi gli stabilimenti industriali.

Art. 2 - Definizione di fognatura

1. La fognatura è costituita dal complesso delle opere di canalizzazione, per raccogliere e convogliare le acque di scarico bianche e nere.

Art. 3 - Predisposizione delle opere per allacciamenti

1. In tutti i casi di sistemazione di una strada, di modificazione, ampliamento o rifacimento della fognatura e delle canalizzazioni stradali, il Comune predispone tutte le opere ritenute necessarie per preparare sia le diramazioni dei condotti fino agli allacciamenti privati, sia i raccordi necessari. In tale eventualità, i proprietari dovranno fornire le indicazioni richieste relative agli scarichi esistenti all'interno dei loro fabbricati.

2. In mancanza di tali indicazioni, il Comune provvederà alle opere secondo i programmi predisposti.

Art. 4 - Manutenzione e pulizia delle condotte comunali

1. La manutenzione, pulizia, riparazione e rifacimento delle condotte comunali (condotte principali e pozzetti) è competenza del Comune.

2. Qualora risultasse che tali condotte e pozzetti sono ingorgati o danneggiati da materiali immessi in violazione dei divieti stabiliti nel presente regolamento, o per altre cause imputabili agli utenti, le spese di sopralluogo o di riparazione saranno a carico dei responsabili.

Art. 5 - Manutenzione e pulizia delle tubazioni private

1. Ai lavori di manutenzione, pulizia, riparazione e rifacimento delle tubazioni private, sia all'interno che all'esterno degli edifici, compreso il tratto ricadente sul suolo comunale e fino a pozzetto è sempre tenuto il proprietario dello stabile o i proprietari in solido fra loro, che li effettueranno a loro cura e spese.

2. In caso di interventi da effettuare sul suolo comunale, dovrà essere presentata istanza al fine di ottenere l'autorizzazione dal Comune per l'esecuzione dei lavori.

3. Trattandosi di riparazioni d'urgenza, la domanda potrà essere fatta anche verbalmente al competente organo comunale che impartirà le disposizioni del caso. L'interessato farà seguire poi regolare domanda formale di autorizzazione.

PARTE SECONDA - ALLACCIAMENTO E GESTIONE

Art. 6 - Smaltimento delle acque di scarico

1. È fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di scarico bianche e nere secondo le norme del presente regolamento.
2. Si considerano acque meteoriche (bianche) quelle di pioggia provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile, drenaggi, sorgenti etc.
3. Si considerano acque di rifiuto (nere) le acque di scarico provenienti da insediamenti civili (acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, servizi igienici e di cucina etc.) e da insediamenti produttivi (acque di processo, di lavaggio etc) come definiti dall'art. 14, lett. a) del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. dd. 26.01.1987, nr. 1/41 Leg. e ss.mm..

Art. 7 - Immissioni nella fognatura pubblica

1. Tutte le acque di scarico debbono essere convogliate mediante tubazioni distinte per le acque bianche e per quelle nere negli appositi canali della rete pubblica di fognatura.
2. L'allacciamento alla rete di fognatura è obbligatorio:
 - a) per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 mc., fino a distanza di 50 m. dal collettore pubblico;
 - b) per gli edifici il cui volume complessivo sia compreso tra 1.000 e 2.000 mc., fino a distanza di 100 m. dal collettore pubblico;
 - c) per gli edifici il cui volume complessivo sia compreso tra 2.000 e 3.000 mc., fino a distanza di 150 m. dal collettore pubblico;
 - d) per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc. fino a distanza di 200 m. dai predetti collettori;
 - e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura e altri complessi analoghi situati -a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d).
3. Tutte le nuove costruzioni dovranno allacciarsi direttamente ai pozzetti comunali con una condotta autonoma secondo le modalità previste al comma precedente, salvo deroga da parte del competente organo comunale per comprovate ragioni tecniche.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.
5. Per gli edifici non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. dd. 26.01.1987, nr. 1/41 Leg. e ss.mm..

Art. 8 - Scarichi vietati

1. È vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose che possono danneggiare i manufatti o provocarne la loro ostruzione. Nei confronti dell'Amministrazione comunale è comunque responsabile il proprietario dell'edificio da cui provengono gli scarichi nuovi, il quale è tenuto al rimborso delle spese di riparazione e/o di pulizia.

Art. 9 - Scarichi da insediamenti produttivi

1. Gli scarichi da insediamenti produttivi sono regolamentati dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. dd. 26.01.1987, nr. 1/41 Leg. e ss.mm..
2. In particolare gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi dovranno essere autorizzati ai sensi del Testo Unico sopracitato, osservando le prescrizioni tecniche dettate per ogni singolo caso dall'Ente gestore dell'impianto.

Art. 10 - Scarichi a livello inferiore della strada

1. L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'allacciamento di scarichi a livello inferiore della strada con i necessari accorgimenti (sollevamento).
2. Essa rimane comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o di mancato funzionamento delle apparecchiature.

Art. 11 - Avviso di entrata in esercizio della fognatura

1. Il Comune con avviso pubblico informa dell'entrata in esercizio della rete fognaria o di nuovi tronchi della stessa ed invita tutti i proprietari, obbligati ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro un congruo termine di tempo.
2. In caso di inadempimento, il competente organo del Comune provvede ad emettere un'ordinanza coattiva per ogni singolo proprietario, ingiungendo l'esecuzione dell'allacciamento entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non potrà mai superare i sei mesi.

Art. 12 - Esecuzione d'ufficio

1. Quando siano trascorsi i termini fissati dall'ordinanza per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Comune provvede d'ufficio all'esecuzione delle opere a totale spesa dei proprietari inadempienti. Detta spesa subirà una maggiorazione del 25% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori. Qualora l'obbligato non dovesse, entro i termini fissati dalla notifica di risarcimento, versare il dovuto, l'Amministrazione comunale provvederà al recupero con la procedura coattiva prevista dalle norme vigenti per le entrate patrimoniali.

Art. 13 - Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento

1. Per ottenere la necessaria autorizzazione all'allacciamento alla fognatura comunale ogni proprietario di immobile deve fare domanda su carta legale indirizzata al Comune.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome e indirizzo del proprietario;
- b) designazione della via o piazza verso la quale si affaccia il fabbricato e verso la quale deve essere fatto l'allacciamento
- c) numero civico e particella edificiale del fabbricato da allacciare o, se il fabbricato è di nuova costruzione, numero della p.f. sulla quale sorge l'immobile.

2. Alla domanda devono essere allegate nr. 2 copie del disegno di allacciamento, debitamente firmato da un tecnico professionista autorizzato, comprendente:

- a) estratto mappa sufficientemente ampio da garantire una rapida ed esatta localizzazione dell'intervento;
- b) planimetria del fabbricato ed adiacenze in scala non minore a 1:200, con indicazione delle tubazioni, ubicazione dei pozzetti e del pozzetto di ispezione;
- c) profilo longitudinale del terreno e della condotta, in scala non maggiore a 1:200 e non minore a 1:50, con indicati la lunghezza, i diametri dei tubi, le pendenze, le quote di posa e del terreno;
- d) particolari costruttivi;
- e) particolare camerette di ispezione (*rif. allegato nr. 1*);
- f) punto di innesto nella fognatura pubblica, eseguito a pozzetto e concordato con il comune (*rif. allegato nr. 2 – acque nere e 3 – acque bianche*).

3. Il competente organo comunale si riserva di richiedere la produzione di ulteriori elaborati, qualora ritenuto necessario.

4. Nella domanda di allacciamento alla pubblica fognatura, l'interessato dichiara di conoscere tutte le norme contenute nel presente regolamento, impegnandosi a rispettarle e ad assumersi gli oneri da esse derivanti.

5. I progetti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento ed alla vigente normativa in materia.

Art. 14 - Rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento

1. Per gli interventi sul suolo comunale dovrà essere chiesta preventiva autorizzazione al Comune e fornite idonee garanzie, secondo le modalità fissate dall'Amministrazione, circa il ripristino allo stato precedente del suolo, compreso anche l'eventuale rifacimento del manto stradale.

2. Il competente organo comunale rilascia, entro i termini previsti dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. dd. 26.01.1987, nr. 1/41 Leg. e ss.mm. l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica, dopo verifica in merito all'idoneità della soluzione prospettata.

3. Nel caso di eventuali modifiche e prescrizioni, il titolare dell'autorizzazione, in sede esecutiva, dovrà scrupolosamente attenersi ad esse.

4. I richiedenti non possono per alcun motivo effettuare allacciamenti diversi da quelli descritti nella domanda e per i quali risultano autorizzati.

5. Nel caso di modifiche o ampliamenti dell'impianto deve essere richiesta un'ulteriore autorizzazione.

Art. 15 - Modalità degli allacciamenti

1. Ogni singolo edificio di norma deve essere allacciato alla fognatura pubblica mediante una tubazione per le acque bianche ed una per le acque nere salvo che per ragioni tecniche, da valutare di volta in volta da parte del competente organo comunale, si rendano necessari allacciamenti plurimi.
2. Le immissioni nella rete pubblica debbono essere eseguite secondo i particolari descritti negli allegati nr. 2 e 3 al presente regolamento.
3. Le tubazioni devono essere di materiali idonei e con diametro sempre inferiore a quello del collettore comunale, comunque sempre con un diametro minimo di cm. 12,50.
4. Tutti gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno essere eseguiti a pozzetto comunale (*rif. allegati nr. 2 e 3*).
5. Prima dell'innesto dell'allacciamento privato nel pozzetto comunale e dal limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente i pezzi speciali costituenti il sifone per il controllo e la garanzia di corretto funzionamento delle reti (*rif. allegato nr. 1*).
6. Le opere di allacciamento privato saranno realizzate a totali cure e spese del proprietario dello stabile.

Art. 16 - Canone di utenza

1. A seguito dell'allacciamento alla rete pubblica di fognatura, ciascun proprietario è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto. Il canone di utenza è stabilito in base ad apposita tariffa che verrà determinata dall'Amministrazione comunale con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 17 - Scarichi dei nuovi insediamenti civili

1. Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dal piano provinciale di risanamento delle acque e dal presente regolamento. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico, non possano esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle norme contenute nell'art. 17 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. dd. 26.01.1987, nr. 1/41 Leg. e ss.mm.
2. Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tale senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a completa tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento biologico.
3. Nel momento in cui la fognatura comunale fosse integrata con un impianto per il trattamento degli scarichi civili, tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, dovranno essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione in quanto darebbero luogo a fenomeni di settizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso.

Art. 18 - Acque meteoriche

1. I doccioni delle case e le condutture che raccolgono le acque meteoriche dei tetti, possono essere allacciati direttamente, senza sifone, alla fognatura stradale bianca.
2. È vietato introdurre in detti pluviali altro scarico che non sia acqua di pioggia.
3. I pozzetti di raccolta delle acque provenienti da cortili e altri luoghi accessibili dovranno essere muniti di sifone per trattenere le materie sabbiose decantabili che non devono essere portate alla fognatura.

Art. 19 - Visita di accertamento

1. Terminati i lavori per i quali è stato concesso il permesso, il proprietario dovrà fare richiesta della visita di accertamento.
2. Alla visita dovrà presenziare il proprietario, od il suo tecnico, col personale operaio necessario, i quali dovranno presentarsi con tutto quanto occorre per la verifica a richiesta dell'Amministrazione comunale.
3. La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione dei lavori, in conformità al progetto approvato ed al presente Regolamento, nonché alla presunzione di un buon funzionamento, senza che ciò possa costituire un collaudo ed addossare al Comune alcuna responsabilità.
4. Per gli stabili di nuova costruzione la canalizzazione intera deve essere ultimata e accertata nel suo funzionamento all'atto della concessione del permesso di abitabilità.

Art. 20 - Ispezione degli impianti

1. Il Comune ha la facoltà di far ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione esistente nei singoli fabbricati. Inoltre è riconosciuto esclusivamente agli incaricati del Comune il diritto di ispezionare il ramo della fognatura insistente sul suolo pubblico.

Art. 21 - Sospensione del servizio

1. Qualora si verificasse, per qualsiasi causa, qualche inconveniente nelle condotte comunali che richiedesse temporanee sospensioni di immissioni private, od altri provvedimenti, il Comune provvederà tempestivamente alle necessarie riparazioni, ma in ogni caso non potrà mai essere tenuto, per alcun motivo, al risarcimento dei danni.

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Allacciamenti preesistenti

1. Qualora gli allacciamenti esistenti non fossero conformi alle disposizioni del presente Regolamento, i relativi lavori di regolarizzazione dovranno essere eseguiti in accordo con il Comune e nei tempi prestabiliti di volta in volta dallo stesso.

2. In caso di inadempimento, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali in presenza di reato o delle sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 24, si rende applicabile l'articolo 12 del presente Regolamento.

Art. 24 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, quando non comportino violazioni di leggi o regolamenti altrimenti sanzionate, sono punite con una sanzione amministrativa da € 100,00.- ad € 300,00.

Art. 25 - Richiamo ad altre norme

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni di Legge vigenti, con particolare riferimento al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. dd. 26.01.1987, nr. 1/41 Leg. e ss.mm. e relativo regolamento d'esecuzione, al piano provinciale di risanamento delle acque e norme ivi richiamate.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.